



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.M. 55/2020

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto - legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante *"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante *"legge di contabilità e finanza pubblica"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016 n.90, avente ad oggetto *"completamento della riforma della struttura del bilancio dello stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 93, recante *"Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, ed in particolare l'articolo 1, comma 84 che attribuisce all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), a decorrere dall'anno 2019, un contributo annuo pari ad euro 1.500.000,00, per promuovere la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime degli infortuni sul lavoro e di malattie professionali nonché delle loro famiglie;

VISTO il successivo comma 85 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 che stabilisce che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 84, spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto;

VISTO inoltre il comma 86 del citato articolo 1 della legge 145 del 2018, in base al quale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 85, l'IRFA trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente, ed il successivo comma 87, secondo cui, all'esito della verifica



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

amministrativo-contabile, il Ministero medesimo provvede all'erogazione del restante 20% del contributo a titolo di saldo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 concernente la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”* e in particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 28 gennaio 2020, recante il visto di regolarità dell'Ufficio centrale di bilancio n. 72 del 6 febbraio 2020, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2020 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, inviata con nota n. 3135 del 3 aprile 2020, con la quale si assevera la conformità del piano degli interventi presentato dall'IRFA in data 9 marzo 2020 alle finalità espresse nella norma istitutiva del finanziamento;

DECRETA

Articolo 1

(Trasferimento della prima quota del contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 85 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è disposto il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL dell'importo di € 1.200.000,00, pari all'80% del contributo previsto per l'anno 2020 dal comma 84 del medesimo articolo 1 della legge n.145 del 2018.

Articolo 2

(Utilizzo del contributo)

1. L'IRFA è tenuto ad utilizzare il contributo di cui all'articolo 1, comma 84 della legge n.145 del 2018 in conformità al piano degli interventi in premessa citato e al quadro economico al medesimo annesso.

2. La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, è regolata, in via analogica, dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009.

Articolo 3

(Controlli)

1. Entro il 28 febbraio 2021 l'IRFA trasmette la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel piano degli interventi e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del quadro economico, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute. I giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono conservati in originale presso la sede dell'IRFA, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile.

Articolo 4 ***(Erogazione del saldo)***

1. La seconda quota del contributo sarà erogata, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 84 della legge n. 145 del 2018, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo -contabile ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge n. 145 del 2018;
2. Ove all'esito della verifica amministrativo -contabile di cui al comma 1 il totale delle spese riconosciute sia inferiore alla prima quota del contributo trasferito ai sensi dell'articolo 1, l'IRFA sarà tenuto a restituire la parte di contributo non riconosciuto entro il termine massimo di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 5 ***(Revoca del contributo)***

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la revoca, totale o parziale, del contributo qualora l'IRFA:
 - a) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'esecuzione del piano degli interventi, citato all'articolo 2, comma 1;
 - b) svolga le attività a favore di destinatari diversi da quelli indicati dall'articolo 1, comma 84 della legge n.145 del 2018;
 - c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di verifica amministrativo -contabile.
2. Per effetto della revoca di cui al comma 1, l'IRFA sarà tenuto alla restituzione del contributo ricevuto, secondo i termini di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 6 ***(Imputazione della spesa)***

1. La spesa relativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 84 della legge n.145 del 2018 graverà, per l'anno finanziario 2020, entro il limite massimo di € 1.500.000,00, sul capitolo di spesa 3526/P.G.3 "Altri interventi per il sostegno del Terzo settore" - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 " Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" - CDR "Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore".

Articolo 7 ***(Disposizioni attuative e finali)***

1. L'attuazione del presente decreto sarà curata dalla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.lavoro.gov.it, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
3. Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio per i controlli di competenza.

Roma, 28 aprile 2020

Il Ministro

f.to Nunzia Catalfo